

ALLEGATO A

STATUTO ETS

**Associazione Culturale
"LUMINOR" ETS**

Sede, durata, e disciplina

Art. 1

- 1.1** L'Associazione denominata Ente del Terzo Settore Associazione Culturale "LUMINOR" ETS ha sede in Bisignano via Bonaventura Scuolco n. 11/0
- 1.2** L'Associazione ha durata illimitata.
- 1.3** L'Associazione è disciplinata dal D.lgs. n.117 del 03.07.2017 e relative disposizioni di attuazioni dello stesso, dal Codice Civile dagli art. 36 e segg., nonché dal presente statuto.

Attività

Art. 2

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di cui in appresso:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.2 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed ai limiti dettati dall'art. 6 del D.lgs n.117/2017 e relativi decreti attuativi. E' attribuita all'organo di amministrazione la competenza e la circoscrizione dell'attività diverse da svolgere strumentali alla sostenibilità finanziaria dell'Ente.

2.3 E' consentita, sempre per la sostenibilità economica finanziaria, l'attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 3.7.2017 n. 1 17 e relativi decreti attuativi.

Metodo scopo

Art. 3

3.1 Le attività di interesse generale sono svolte mediante la produzione e/o lo scambio di beni e/o servizi, concessione in licenza, mediante metodo economico volto a conseguire un'equivalenza sistematica tra costi e ricavi.

3.2 La conduzione con metodo economico delle attività svolte in conformità alle finalità istituzionali e senza il perseguimento di uno scopo di lucro soggettivo, può determinare un risultato d'esercizio positivo, utile d'esercizio.

Destinazione utile e divieto di distribuzione

Art. 4

4.1 L'utile d'esercizio ai sensi dell'art. 8 co. 1 del d.lgs. 117/2017 deve essere reimpiegato nell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociali di cui all'art. 2; destinandolo a riserva statutaria.

4.2 E' vietata la distribuzione ai soci degli utili, anche in forma indiretta ai sensi del co. 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017.

Colori sociali e logo

Art. 5

I colori sociali sono il colore Bianco e nero. Il logo identificativo è contenuto nell'allegato B.

Iscrizioni ed Affiliazione

Art.6

L'Ente del Terzo Settore Associazione Culturale "LUMINOR" ETS ha facoltà entro i termini di legge di iscriversi essere al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore alla sezione g) di cui all'art. 46 del D.lgs. n.117 del 03.07.2017.

Soci

Art. 7

7.1 Sono soci tutti i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a partecipare secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità di cui all'art. 2 e dei principi del presente statuto.

7.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità e non discriminazione tra le parti. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità dell'elettività e dalla gratuità delle cariche associative.

7.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi quindici giorni dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede facendone richiesta all'Organo di amministrazione, ed estrarne copia.

7.4 Gli associati sono vincolati dall'atto costitutivo dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi in conformità alla normativa del nuovo codice del terzo settore ed alle norme del codice civile.

7.5 Gli associati devono versare annualmente le quote sociali quantificate dall'organo di amministrazione entro la chiusura dell'esercizio sociale.

Ammissione Soci

Art.8

8.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di socio presuppone l'istanza di ammissione mediante posta elettronica semplice o certificata all'Organo di amministrazione dell'Associazione su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- a. L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC
- b. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 della conoscenza nel merito dell'atto costitutivo, dall'adesione dello Statuto, e della volontà di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;

8.2 L'Organo di amministrazione ricevuta l'istanza, la esamina entro i successivi 30 giorni, secondo i principi di cui all'art. 3.2 del presente statuto e delibera sull'ammissibilità del socio che viene comunicata all'interessato mediante posta elettronica semplice o certificata, ed annotata nel libro degli associati.

8.3 L'istanza se ritenuta ammissibile consegue l'iscrizione del nuovo socio nel libro soci a decorrere dalla data in cui la domanda è accolta.

8.4 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, l'Organo di amministrazione ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

8.4 Qualora la domanda di ammissione risultasse non ammissibile, l'Organo di amministrazione motiva le ragioni del rigetto all'interessato che entro 30 giorni dalla comunicazione può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione utile.

Recesso ed esclusione Socio

Art.9

9.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a. Recesso dell'associato da comunicarsi al all'Organo di amministrazione dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- b. Esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi. Costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito dell'Organo di amministrazione, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni. Costituisce grave motivi quando il socio arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione
- c. Decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

9.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

9.3 Il solo finanziamento infruttifero dei soci motivato, deliberato dall'Organo di amministrazione e versato con modalità tracciate, può dar luogo alla richiesta di rimborso del finanziamento dei soci finanziatori. La richiesta può essere soddisfatta solo dopo 120 giorni dallo scioglimento del rapporto associativo, e senza che questa possa recare un pregiudizio economico all'Associazione, ovvero ne possa compromettere il raggiungimento dello scopo sociale.

Organi dell'Associazione

Art.10

Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente dell'Organo di Amministrazione
- Il Segretario generale;
- L'organo di controllo quantunque la nomina fosse resa necessaria dai limiti dimensionali dettati dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

L'Assemblea

Art. 11

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con email ai singoli soci, con almeno 72 ore di preavviso, e dovrà riportare luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione, che non possono essere stabilita se non con 24 ore di distanza.

11.2 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. Elegge l'Organo di Amministrazione;
- b. Elegge il Segretario generale;
- c. Approva il bilancio d'esercizio entro i tempi previsti dall'Art.16;
- d. Allorché ne faccia richiesta motivata e sottoscritta almeno la metà più uno dei soci, l'Assemblea dovrà essere convocata nelle successive 72 ore per discutere e deliberare sul verbale programmatico redatto

dal consiglio direttivo. La richiesta per produrre effetto deve essere fatta entro 30 giorni dalla data in cui l'Organo di amministrazione ne ha deliberato l'esecutività.

- e. Allorché ne faccia richiesta motivata e sottoscritta almeno un terzo dei soci, l'Assemblea dovrà essere convocata nei successivi 10 giorni per discutere e deliberare per qualsivoglia questione che riguardi l'ordinarietà della vita sociale.

11.3 L'assemblea straordinaria è convocata:

- a. Tutte le volte che l'Organo di amministrazione lo reputi necessario;
- b. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci, l'Assemblea dovrà essere convocata nei successivi 10 giorni per discutere e deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche del presente statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua discussione ed approvazione dall'Organo di amministrazione.

11.4 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

11.5 Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

11.6 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

11.7 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

11.8 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere presieduta da un Presidente ed un Segretario, che in prima istanza devono coincidere con le cariche sociali istituite con delibere assembleari e dell'organo di amministrazione precedenti: Presidente dell'Organo di amministrazione e Segretario generale. In caso di assenza il Vice Presidente potrà sostituire alternativamente entrambe le cariche nell'Assemblea convocata, ovvero rimettere alla volontà Assembleare la nomina di un segretario della seduta nel caso in cui entrambe le cariche fossero assenti.

Tutti le delibere Assembleari devono essere riportati sul libro dei verbali.

Organo di Amministrazione

Art. 12

12.1 L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 eletti fra i soci, e dura in carica per tre esercizi. L'incarico assunto nell'approvazione del presente statuto scadrà in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

12.2 L'organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, il primo assume inequivocabilmente la rappresentanza dell'Associazione,

12.3 Il Presidente, ovvero i componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni della delibera della loro nomina, hanno facoltà di chiedere l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e specificando che la rappresentanza dell'Associazione è delegata per statuto al Presidente.

12.4 L'eventuale conflitto d'interesse in atti e decisioni creato da amministratori che ricoprono le stesse cariche in ETS con qualsivoglia forma giuridica che perseguono lo stesso oggetto sociale di cui all'art. 2 è disciplinato dall'art. 2475-ter del Codice Civile.

12.4 Le funzioni dei membri dell'Organo di amministrazione sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

12.5 L'organo di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta a quadrimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Le adunanze dell'organo di amministrazione sono

valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei partecipanti. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

12.6 L'organo di amministrazione deve:

- A. Redigere e deliberare il Bilancio d'esercizio entro il 31 Marzo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i successivi 30 giorni;
- B. Individuare programmare organizzare e rendicontare le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.
- C. Compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione, per mezzo del Presidente o membro dell'Organo di Amministrazione da lui delegato ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.
- D. Redigere il bilancio previsionale e deliberarne l'approvazione;
- E. Monitorare la gestione ordinaria dell'Associazione.
- F. E' fatta facoltà dell'Organo di amministrazione deliberare i punti A. C. in un'unica seduta entro il 31 Marzo ovvero il 30 Giugno nei casi di eccezionalità previsti.
- G. Deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci per giusta causa;
- H. Individua e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il professionista che compone l'organo definito dall'art. 14 del presente statuto

12.7 I membri dell'organo di amministrazione decadono o non possono essere nominati per i motivi elencati dall'art. 2382 del codice civile, e per il disposto normativo con l'art 26 co. 3 del D.lgs. n. 117/2017.

12.8 I verbali delle riunioni sono trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione

Art. 13

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Questa può essere delegata al Vice Presidente e/o a qualsiasi membro dell'organo di amministrazione per il compimento specifico di atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione.

Il Presidente o il suo delegato dell'Organo di Amministrazione possono disgiuntamente aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento a medio lungo termine ovvero mutui a lungo termine.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Segretario generale

Art. 14

Il segretario generale è eletto con delibera assembleare in seduta ordinaria. Il segretario convoca l'Assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta l'Organo di amministrazione e ne redige i verbali.

Il segretario può diventare membro del consiglio direttivo solo ove, su proposta del Presidente dell'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria. È sancita la gratuità della carica così come disposto dall'art. 7.2 del presente statuto.

Organo di controllo

Art. 15

L'organo di controllo è nominato obbligatoriamente su proposta dell'organo di amministrazione nella seduta dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio, che determina per il secondo esercizio consecutivo il superamento dei due dei tre limiti dimensionali dettati dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

L'incarico è triennale e può essere rinnovato con delibera del consiglio di amministrazione.

Patrimonio sociale

Art. 16

Il patrimonio sociale dettato dall'art.37 del Cod. civile è indivisibile ed è costituito:

- a. Dai diritti editoriali di cui all'allegato B;
- b. Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;

c. Da eventuali fondi di riserva costituiti con utili e avanzo di bilancio.

Bilancio d'esercizio

Art. 17

Il bilancio d'esercizio è redatto dall'Organo di amministrazione entro 90 giorni della chiusura dell'esercizio sociale che è al 31 Dicembre di ogni anno, e deve essere approvato nei successivi 30 con delibera assembleare in seduta ordinaria. In casi eccezionali e di causa di forza maggiore può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In quest'ultima ipotesi nella relazione di missione redatta dall'Organo di amministrazione deve emergere la causa.

Il bilancio d'esercizio segue organicamente la disciplina dettata dall'art. 13 del d.lgs. n.117/2017 nonché le condizioni dettati dall'art 2423 e dei principi dettati dall'art. 2423-bis del codice civile, in ossequio agli obblighi informativi verso i soci e i terzi (Deposito presso il RUNTS in caso di iscrizione).

In modo netto ed ineludibile deve emergere in ogni momento l'attività secondaria posta in essere accanto all'attività d'utilità sociale individuata dall'art. 2 del presente statuto.

Scioglimento

Art. 18

18.1 La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 9.5.

18.2 In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 9.6 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente all'attività di interesse generali dettati dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017, sentite le autorità competenti.

Disposizione finale

Art. 19

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione devono essere fatte valere al foro di Cosenza.

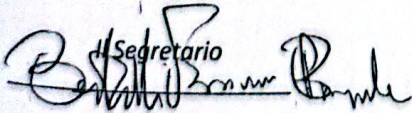
Norme di rinvio

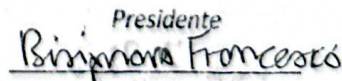
Art. 20

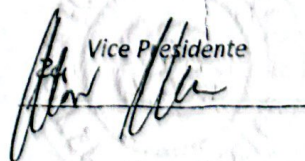
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 117/2017 e le norme del codice civile.

Bisignano li

Letto, approvato e sottoscritto


Il Segretario


Presidente
Bisignano Francesco


Vice Presidente